

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1054

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TURRONI, APUZZO, BETTIN, BOATO, CRIPPA, DE BENETTI,
GIULIARI, LECCESE, MATTIOLI, PAISSAN, PECORARO SCANIO,
PIERONI, PRATESI, RONCHI, RUTELLI, SCALIA**

Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di delega al Governo per la istituzione di nuove province e di delimitazione delle aree metropolitane

Presentata il 19 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legislatura delle « riforme istituzionali » è cominciata con l'affossamento dell'aspetto più incisivamente innovativo dell'unica legge di riforma istituzionale varata nel corso della legislatura precedente: la legge n. 142 del 1990 sul nuovo ordinamento delle autonomie locali.

Il 13 giugno 1992 infatti è scaduto il termine entro il quale il Governo avrebbe dovuto emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, i decreti legislativi di costituzione delle nove « città metropolitane » previste dalla suddetta legge (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli). Scaduto inutilmente tale termine, la

funzione legislativa delegata, a norma dell'articolo 76 della Costituzione, non è più esercitabile, per cui la costituzione delle « città metropolitane » resta affidata, oltretché al riaffermarsi della relativa volontà politica, al ripercorrimento del più congruo procedimento legislativo parlamentare.

La costituzione delle « città metropolitane » era stata sancita nella legge n. 142 del 1990 in conclusione di un dibattito pluridecennale, che ha visto prevalere in Parlamento una volontà specifica ed esplicita su orientamenti anche di segno diverso.

Era stato stabilito che competesse alle regioni definire l'esatta perimetrazione de-

gli ambiti di competenza delle « città metropolitane », ridefinendo ove del caso le circoscrizioni territoriali di tutte le province che risultassero interessate o istituendo nuove province, comunque al fine di rendere, al massimo del possibile, efficace ed efficiente l'esercizio delle funzioni previste sia per le province « ordinarie » che per quelle « metropolitane ».

A quest'ultimo proposito è opportuno rammentare che l'articolo 16 della legge n. 142 del 1990 si intitola, significativamente, « circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali », e che tra l'altro dispone, al comma 2, che « per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province » si deve tener conto di alcuni « criteri ed indirizzi », tra i quali, fondamentali, quello per cui « ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente », e quello per cui « ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti e possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale » (mentre soltanto « di norma » la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali « non deve essere inferiore a 200.000 abitanti »).

In buona sostanza, la legge n. 142 del 1990 « stimola » a procedere ad una verifica della rispondenza delle attuali circoscrizioni provinciali agli ambiti territoriali che sia congruo considerare di competenza di enti territoriali, le province (sia « ordinarie » che « metropolitane »), la latitudine e le caratteristiche delle cui funzioni, quand'anche debbano essere puntualmente specificate dalla legislazione regionale, sono già configurate dalla stessa legge n. 142 del 1990.

In estrema sintesi: poiché le funzioni delle province sono riconducibili alla duplice finalità di tutelare l'« integrità fisica » e l'« identità culturale » del territorio con riferimento ad ambiti subregionali

(ma sovracomunali) e di perseguire (mediante la pianificazione, la programmazione e l'approntamento di « servizi reali ») lo « sviluppo sostenibile » in tali ambiti, è necessario che le predette funzioni si rivolgano a contesti territoriali l'unitarietà della cui configurazione risulti sia dalle dinamiche naturali e da quelle antropiche storicamente prodottesi, sia dall'elevata intensità interattiva delle odierne dinamiche economiche e sociali. Per cui, al fine di perimetrare gli ambiti territoriali di competenza delle province, è indispensabile ricorrere ad incroci tra criteri « geomorfologici » e parametri « socio-economici », quali quelli volti a misurare i livelli di integrazione casa-lavoro e casa-servizi.

In tale logica avrebbero dovuto collocarsi le peculiari operazioni di definizione dell'esatta perimetrazione degli ambiti territoriali subregionali, individuati in via di prima approssimazione mediante l'indicazione di nove comuni esistenti, che il legislatore nazionale ha ritenuto avere caratteristiche tali per cui risulta opportuno, congruo e necessario che siano governati unitariamente da province che assumano la denominazione di « città metropolitane », e che abbiano peculiari (arricchite) competenze, avendo contemporaneamente le funzioni tipicamente provinciali ed alcune delle funzioni tipicamente comunali.

Tale peculiarità delle competenze delle « città metropolitane » esclude che gli ambiti territoriali relativi abbiano un'estensione incoerente da un lato con l'ottimale esercizio delle funzioni tipicamente provinciali, dall'altro con il praticabile esercizio di funzioni tipicamente comunali. In concreto, essa esclude sotto il primo profilo che detti ambiti territoriali si riducano all'esistente comune capoluogo con l'aggiunta di qualche comune « di cintura », sotto il secondo profilo che abbiano estensione riconducibile a quella di regioni esistenti.

Ed anche le operazioni di modifica dell'assetto delle circoscrizioni provinciali, previste ogniqualvolta risulti incongruo riconoscere come ambito territoriale di competenza di una « città metropolitana » esattamente quello dell'esistente provin-

cia, non devono condurre a configurare ambiti territoriali di competenza di province « ordinarie » incongrui con l'esercizio delle funzioni che la legge sancisce come di loro spettanza, come nel caso di accoglimento di alcune bizzarre ipotesi pure avanzate nell'ultimo biennio (tra le quali meritano segnalazione quelle delle « province ciambella » disposte attorno a province erette in « città metropolitane »). Al contrario, anche nella ridefinizione delle circoscrizioni delle province « ordinarie », si debbono tassativamente osservare i criteri dianzi ricordati. Come del resto esplicitamente stabilito dal comma 3 dell'articolo 63 della legge n. 142 del 1990, ai sensi del quale i decreti legislativi delegati al Governo, anche per la revisione delle circoscrizioni provinciali e/o per l'istituzione di nuove province in conseguenza delle delimitazioni degli ambiti di competenza delle « città metropolitane », devono essere emanati « con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 16 » della medesima legge n. 142 del 1990.

Occorre tener presente che, laddove, per l'appunto, risultasse incongruo riconoscere come ambito di competenza di una « città metropolitana » esattamente quello dell'esistente provincia, e si dovesse conseguentemente modificare l'assetto delle circoscrizioni provinciali, si porrebbero problemi piuttosto rilevanti, peraltro brillantemente risolti dalla legge n. 142 del 1990.

Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione dispone che « il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione ». Il già citato comma 3 dell'articolo 63 della legge n. 142 del 1990 stabilisce che i decreti legislativi delegati al Governo dal comma 1 dello stesso articolo (decreti legislativi che rientrano tra le « leggi della Repubblica ») devono essere emanati con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 16 della medesima legge. E tra tali principi e criteri direttivi vi è anche

quello per cui « l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ».

L'impedimento radicale che potrebbe derivare dall'inerzia dei comuni interessati a trasferimenti da una ad un'altra circoscrizione provinciale, od all'istituzione di nuove province, può essere evitato grazie al comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 142 del 1990, per cui « ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni... ». Non appare poi discutibile il fatto che tali « norme » regionali debbano intendersi come « norme legislative ». Quanto all'« area interessata » di cui parla il comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 142 del 1990 si deve ritenere che si tratti dell'area formata (soltanto) dai comuni che dovrebbero rientrare nella circoscrizione della provincia di nuova istituzione, oppure dai comuni che dovrebbero trasferirsi da una ad un'altra circoscrizione provinciale (per cui ove tale trasferimento dovesse riguardare un singolo comune sarebbe sufficiente la sua pronuncia).

Un secondo compito che il Capo VI della legge n. 142 del 1990 assegna alle regioni interessate dalla prevista costituzione di « città metropolitane » è quello di riordinare le circoscrizioni territoriali dei comuni rientranti nell'ambito di tali « città metropolitane », provvedendo anche sia a fondere esistenti comuni contigui, sia ad istituire nuovi comuni scorporandoli dalle « aree di intensa urbanizzazione », cioè, soprattutto, dal preesistente comune capoluogo.

È bene sottolineare che la formulazione delle disposizioni di legge non consente di ritenere tali operazioni meramente facoltative (e del resto il processo formativo della legge ha visto soccombere

l'opposta tesi, che pure era stata avanzata), ed è bene tener presente che una mancata, od incongrua, attuazione di tali operazioni renderebbe incoerente, nonché impraticabile, la prevista ripartizione delle funzioni ordinariamente comunali tra « città metropolitana » e comuni rientranti nel suo ambito. E che, per di più ed in particolare, la conservazione del preesistente comune capoluogo, o comunque la sussistenza di uno o più comuni di dimensioni « sproporzionate » (rispetto all'intera « città metropolitana » o agli altri comuni) impedirebbe l'efficace svolgimento delle funzioni della « città metropolitana », in quanto sorgerebbe una inevitabile conflittualità tra « città metropolitana » e « grande comune », e tra quest'ultimo ed i comuni minori.

Grazie anche alla nuvole di fumo prodotte dai soliti intellettuali italiani spasmoticamente desiderosi di « superare » qualsiasi cosa (con particolare riferimento a quello che non si è mai riusciti a realizzare, e con accanimento contro ciò che pare finalmente in procinto di essere realizzato), le regioni, quasi senza eccezioni e comunque a prescindere dalla composizione politica delle relative maggioranze, hanno indicato con dovizia una serie di ipotesi di perimetrazione degli ambiti di competenza delle costituenti « città metropolitane », quasi mai rispondenti ai principi ed ai criteri della legge nazionale, e talvolta schiettamente bizzarre. In ogni caso, si sono ben guardate dall'assolvere al compito loro attribuito nell'osservanza delle forme e dei procedimenti di legge, nonché entro il termine stabilito dal comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 142 del 1990 (il 13 giugno 1991), od anche successivamente alla sua scadenza (per una precisa documentazione in merito, si può fare riferimento alla rivista « Urbanistica informazioni », numero 112/113, pagine 35-119; numero 116/117, pagine 14-33; numero 118, pagine 5-7).

È difficile non pensare che i motivi di tali comportamenti siano largamente riconducibili alla preoccupazione di veder erodere l'area delle funzioni regionali (improprie ma gelosamente difese) di diretta

amministrazione e di diretta gestione e distribuzione delle risorse finanziarie pubbliche.

Il Governo, dal canto suo, si è ben guardato dall'esercitare i poteri di sostituzione nei confronti delle regioni inadempienti, conferiti dal comma 3 dell'articolo 21 della legge n. 142 del 1990, per cui « in mancanza o ritardo della proposta regionale il Governo provvede direttamente » alla delimitazione degli ambiti di competenza delle « città metropolitane », nonché alle eventuali nuove delimitazioni delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province. In questo caso è difficile non pensare che i motivi siano largamente riconducibili all'intenzione di continuare a praticare politiche di distribuzione indifferenziata, ed « assistenzial-clientelare », delle risorse finanziarie pubbliche, al posto di politiche di allocazione selettiva e strategica.

Infine, con l'articolo 37 del decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195 (successivamente reiterato, a seguito di mancata conversione nei termini, come decreto-legge 10 aprile 1992, n. 274, e nuovamente reiterato, per il medesimo motivo, come decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325), il Governo ha disposto che « il termine di un anno di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito con quello del 13 giugno 1992 », cioè con quello al sopravvenire del quale sarebbe comunque cessata la possibilità del Governo di esercitare la funzione legislativa delegatagli.

Vero è che un decreto-legge non poteva disporre diversamente, in quanto non poteva intervenire su di uno degli elementi costitutivi di un dispositivo legislativo di delegazione, giacché la dottrina aveva già precisato che per la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa è richiesta l'espressa manifestazione di volontà da parte del titolare del potere (cioè del Parlamento), e la legge 23 agosto 1988, n. 400, ha ribadito, con il comma 2 dell'articolo 15, che non si può, con decreto-legge, conferire deleghe legislative.

Quanto al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni rientranti nell'am-

bito di competenza delle costituende « città metropolitane », al quale le regioni avrebbero dovuto provvedere, secondo l'articolo 20, comma 1, della legge n. 142 del 1990, « entro diciotto mesi dalla delimitazione dell'area metropolitana », è inutile far presente che non si sono neppure avviati i relativi ragionamenti preliminari.

È piuttosto opportuno rammentare che, a norma della sopra citata disposizione di legge, le regioni dovrebbero provvedere al predetto riordino « sentiti i comuni interessati ». Deve ritenersi che l'espressione vada interpretata alla luce (e nel rispetto) del secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione, per cui « la regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni ». Per il vero, secondo la Corte costituzionale, nelle regioni in cui non siano vigenti leggi (regionali) che abbiano disciplinato le procedure da seguire per sentire le popolazioni interessate (cioè che abbiano disciplinato in via generale l'istituto del *referendum* da svolgersi nei casi in questione), è sufficiente che siano sentiti gli organismi rappresentativi delle popolazioni, vale a dire i consigli comunali (ma, per l'appunto, soltanto nelle regioni in cui si versi in tale situazione). Va tenuto conto, per converso, che i pareri, formulati dai consigli comunali o dalle popolazioni mediante *referendum*, sono obbligatori ma assolutamente non vincolanti in nessun caso per l'organo competente a decidere.

Il comma 4 dell'articolo 21 della legge n. 142 del 1990 dispone che, qualora la regione non provveda entro il termine stabilito al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni rientranti nell'ambito della « città metropolitana », il Governo la invita a provvedere entro ulteriori sei mesi, trascorsi inutilmente i quali il medesimo Governo è delegato a provvedere mediante decreti legislativi, sentiti i comuni interessati e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

In questo caso non è stabilito alcun termine per l'esercizio, da parte del Governo, della funzione legislativa delegata-

gli, la qual cosa pare di dubbia legittimità costituzionale (in relazione al chiaro dettato dell'articolo 76 della Costituzione), anche se si tratta di intervento legislativo non in luogo di un provvedimento legislativo di competenza del Parlamento ma nell'esercizio di poteri sostitutivi nei confronti di regioni inadempienti.

La presente proposta di legge si prefigge, quale obiettivo fondamentale, di riaffermare la volontà del Parlamento affinché si arrivi alla costituzione delle « città metropolitane » come configurate dalla legge n. 142 del 1990.

Perciò propone innanzitutto di ripristinare il complesso meccanismo decisionale definito dalla citata legge (articolo 1 della proposta), stabilendo per ogni adempimento nuovi termini temporali, cadenzati in modo tale che l'intera operazione abbia a concludersi prima del prossimo rinnovo generale degli organi elettivi degli enti territoriali (cioè prima dell'estate del 1995).

Tenendo conto del fatto che, ove le regioni concludano che la delimitazione dell'area metropolitana abbia a coincidere con l'esistente circoscrizione provinciale, non si ravvisa alcuna necessità di ulteriori provvedimenti legislativi statali, si propone che questi ultimi intervengano invece solamente quando siano costituzionalmente indispensabili, cioè laddove le determinazioni regionali (suffragate dalle adesioni comunali nei termini di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 142 del 1990) comportino revisioni delle circoscrizioni provinciali o l'istituzione di nuove province (comma 3 dell'articolo 1 della proposta).

Coerentemente con quanto appena asserito, si propone altresì che, nei casi di inutile decorrenza del termine posto alle regioni per definire la delimitazione territoriale delle aree metropolitane, si intenda l'area metropolitana come coincidente con la circoscrizione dell'esistente provincia (comma 1 dell'articolo 1 della proposta). Si propone peraltro che, ove l'ambito di competenza di una « città metropolitana » sia condotto a coincidere con la circoscrizione territoriale dell'esistente provincia,

per determinazione espressa o per inadempienza regionale, i comuni interessati possano proporre una diversa soluzione, e che questa, ove accolta a norma della lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 142 del 1990, sia sancita mediante decreto legislativo (comma 4 dell'articolo 1 della proposta).

Gli articoli 2 e 3 della proposta specificano taluni criteri direttivi e taluni procedimenti da seguire nell'adempire a quanto già previsto dal Capo VI della legge n. 142 del 1990, e di cui l'articolo 1 della proposta prevede il ripristino, con le esposte parziali modificazioni. In questo senso sono stati seguiti i criteri interpretativi esposti nella prima parte di questa relazione, i quali, per il vero, non parrebbero né ardui né controvertibili. Gli arti-

coli 2 e 3 della proposta potrebbero sicuramente apparire, e, in astratto, effettivamente sono, pleonastici. Poiché peraltro le suddette facili interpretazioni dei disposti della legge n. 142 del 1990 sono state, nel trascorso biennio, più che puntualmente contraddette, concretamente ignorate, in una ridda di asserzioni fantasiose, talvolta cervelotiche e più spesso abborraciate, funzionali a motivare o comunque a praticare gli inadempimenti, in concreto le specificazioni che si propone di dettare espressamente appaiono assolutamente opportune e, presumibilmente, indispensabili ad evitare la replica della penosa commedia alla quale si è assistito, con la conseguenza di una nuova vanificazione della volontà di riforma istituzionale del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Definizione di nuovi termini
e rinnovo di delega al Governo).*

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 2. La regione è tenuta a procedere alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro il 13 giugno 1993. Decorso inutilmente tale termine l'area metropolitana si intende coincidente con la circoscrizione provinciale comprendente uno dei comuni elencati al comma 1 ».

2. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 1. Entro il 13 dicembre 1993 la regione, sentiti i comuni interessati, provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana ».

3. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 1. Nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 17 il Governo è delegato ad emanare, entro il 13 giugno 1994, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana effettuata dalla regione ».

4. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 3. In ogni caso in cui la delimitazione dell'area metropolitana ne determini

la coincidenza con l'esistente circoscrizione provinciale, qualora i comuni abbiano proposto una diversa delimitazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera d), entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 17, il Governo è delegato ad emanare, entro il 13 giugno 1994, sentita la regione e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alle proposte dei comuni ».

5. Il comma 4 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 4. Qualora la regione non provveda agli adempimenti di cui all'articolo 20 entro il termine ivi indicato, il Governo è tenuto ad invitare, con deliberazione del Consiglio dei ministri, la regione ad adempiere. Trascorsi inutilmente due mesi, il Governo è delegato a provvedere emanando, entro il 13 dicembre 1994, appositi decreti legislativi, con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 20, sentiti i comuni interessati e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ».

6. Il comma 1 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 16 ed in attuazione dell'articolo 17, il Governo è delegato ad emanare, nei casi e nei termini di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 21, appositi decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province ».

ART. 2.

(Specificazione di criteri direttivi).

1. Le revisioni delle circoscrizioni provinciali e le istituzioni di nuove province, in tutti i casi previsti dalla legge 8 giugno

1990, n. 142, ivi comprese quelle connesse alle delimitazioni territoriali delle aree metropolitane, devono garantire per ciascuna delle province risultanti da tali operazioni, tra le quali quella che deve assumere la denominazione di città metropolitana, il rispetto dei principi, dei criteri e degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 16 della citata legge n. 142 del 1990, nonché la possibilità, per ciascuna di tali province, di un pieno, efficace ed efficiente esercizio delle funzioni amministrative spettanti alle province ai sensi degli articoli 14 e 15 della citata legge n. 142 del 1990.

2. Il riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana, di cui all'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve tendere a che non sussistano tra i comuni, ed in particolare tra uno di essi e tutti gli altri, marcate sproporzioni di dimensione territoriale o demografica. A tal fine di norma nessuno dei comuni risultanti dal suddetto riordino deve avere una popolazione superiore al decuplo di quella di qualsiasi altro di tali comuni.

ART. 3.

(Specificazione di procedimenti).

1. Nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le regioni emanano norme legislative ai sensi ed ai fini di cui al comma 3 dell'articolo 16 della citata legge n. 142 del 1990. Tali norme definiscono:

a) l'area interessata di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, intesa come l'area formata dai comuni che dovrebbero rientrare nella circoscrizione della provincia, o delle province, di nuova istituzione, ovvero dal comune, o dai comuni, che dovrebbero essere trasferiti da una ad un'altra circoscrizione provinciale;

b) i termini entro i quali i comuni di cui alla lettera *a)* devono pronunciarsi sulle ipotesi di nuova delimitazione

delle circoscrizioni provinciali o di istituzione di nuove province che li riguardano.

2. Le ipotesi di nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o di istituzione di nuove province formulate a norma del comma 1 si intendono confermate, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 17 ed al comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, ove abbiano conseguito l'adesione dei comuni a norma della lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 16 della citata legge n. 142 del 1990.

3. Nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, della presente legge, sugli schemi dei decreti legislativi si esprimono i consigli dei comuni interessati, entro i termini fissati dalla deliberazione del Consiglio dei ministri di approvazione dei predetti schemi.